



**AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI  
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1**

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino

Cod. AUSA 0000328241

Indagine esplorativa del mercato per la formazione del sistema di qualificazione delle aziende disponibili ad ospitare tirocini extracurricolari in funzione della inclusione lavorativa delle donne vittime della violenza di genere “Albo delle aziende solidali” in esecuzione del proprio provvedimento n. 456 del 28/12/2018;

**Il Direttore Generale**

Premesso:

Che l'ambito territoriale A 01 ha partecipato all'Avviso pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento delle pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione ed contrasto della violenza di genere alle donne anche in attuazione della Convenzione di ISTANBUL;

Che il progetto proposto in ATS costituita dall'Azienda speciale consortile A1 e dall'Ufficio provinciale della Consigliera di parità è stata ammesso a finanziamento con decreto del Dipartimento delle pari opportunità per l'importo complessivo di EURO 265.360,00;

Che è stata stipulata la Convenzione tra l'Azienda speciale consortile A1 e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

Che in data 04/10/2018 si procedeva a trasmettere la comunicazione di inizio attività;

Che la proposta progettuale prevede alla Voce C interventi costituiti dallo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'inclusione sociale delle donne vittime della violenza di genere;

Considerato:

Che il Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 emanato dalla Regione Campania disciplina termini modalità e requisiti per l'attuazione in ambito territoriale degli interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento presso gli operatori economici ospitanti;

Considerato, altresì:

Che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, nonché di pubblicità statuiti dall'art. 30 del D.lgs. 56/2017, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ad operatori individuati sulla base di indagini di mercato e

tramite elenchi di operatori economici;

Dato atto:

Che la presente indagine è esperita per finalità esplorative del mercato ed è intesa ad identificare gli operatori che abbiano interesse ad ospitare tirocini extra curricolari in funzione inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;

Che lo svolgimento del presente avviso pubblico non introduce vincolo per l'ente riguardo alla aggiudicazione un contratto in favore di coloro che manifestino interesse;

Ritenuto di dover acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 ai quali eventualmente affidare, previo atto a contrarre, la ospitalità degli interventi di tirocinio extra curricolare, formazione ed orientamento a beneficio delle donne vittime di violenza.

Il Direttore Generale

In attuazione del progetto ammesso a finanziamento dalla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento delle pari opportunità con Decreto del 13/02/2018.

Visto:

L'Avviso pubblico della Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento delle pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione ed contrasto della violenza di genere alle donne anche in attuazione della Convenzione di ISTAMBUL;

La proposta progettuale presentata dall'Azienda speciale consortile A1 e dall'Ufficio provinciale della Consigliera di parità per la partecipazione all'Avviso pubblico relativo al finanziamento di progetti rivolti alla prevenzione ed contrasto della violenza di genere alle donne anche in attuazione della Convenzione di ISTANBUL;

Il Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento delle pari opportunità del 13/02/2018 che ammette a finanziamento il progetto ATHENA proposto dall'abito territoriale A1

La convenzione stipulata tra l'Azienda speciale consortile A1 e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità

Il Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4

La legge 241/90

Il TUEL 267/2000

Lo statuto consortile

Rende noto

Che possono produrre candidatura/manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che alla data di trasmissione del presente avviso pubblico sul profilo committente [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) risultino in possesso dei requisiti previsti dallo stesso

## Art.1 Finalità

Il presente avviso di indagine esplorativa del mercato finalizzato ad acquisire le candidature/manifestazioni di interesse da parte di aziende disponibili ad ospitare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4, interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento a beneficio di donne vittime di violenza di genere.

I soggetti che manifesteranno interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e che detengano i requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 entreranno a far parte del sistema di qualificazione costituito dall' "Albo delle aziende solidali".

L'amministrazione si riserva ampia facoltà di affidare alle aziende che abbiano manifestato interesse la gestione di tirocini formativi, in relazione ai requisiti da queste posseduti, alla effettiva capacità numerica dei tirocini ospitabili previo svolgimento di procedura di aggiudicazione compatibile con le soglie economiche del relativo contratto.

Lo svolgimento della presente indagine esplorativa del mercato e la proposizione delle candidature da parte degli interessati non introduce per la stazione appaltante, in tutti i casi, nessun obbligo di aggiudicazione in favore dei soggetti che abbiano manifestato interesse.

## Art. 2 Ente proponente.

Ente proponente è l'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A1 – soggetto capofila della ATS costituita con l'Ufficio provinciale della Consigliera di parità per l'attuazione del progetto di prevenzione ed contrasto della violenza di genere alle donne – linea A, ammesso a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento delle pari opportunità.

Il coordinamento degli interventi è affidato all' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A1 – ente capofila della ATS all'uopo costituita.

## Art. 3 Luogo di svolgimento degli interventi.

Il luogo di esecuzione e consegna del servizio è costituito dai Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

Gli enti ospitanti che manifesteranno interesse ai sensi del presente avviso devono avere la disponibilità di impianti di produzione, vendita, laboratorio, uffici o di sedi operative dislocati in almeno uno dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

## Art. 4 Soggetti che possono proporre la candidatura di interesse.

Possono proporre candidatura di interesse ad ospitare gli interventi di tirocinio extracurricolare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Gli interessati potranno attestare il possesso dei requisiti rendendo dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'ente proponente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall'art. 76 del predetto DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

## Art. 5 Requisiti specifici

Gli operatori economici che proporranno interesse dovranno alla data di trasmissione del presente avviso detenere i requisiti richiesti agli operatori che ospitano gli interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento ai sensi dall' art. 3 del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 e precisamente:

1. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti;
2. Essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili;
3. Non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
4. Non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
5. Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per il territorio;
6. Non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento;
7. Non essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti;
8. Applicare il CCNL di categoria;
9. Non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui alla L 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia).

Gli interessati potranno attestare il possesso dei requisiti rendendo dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'ente proponente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall'art. 76 del predetto DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

## Art. 6

Descrizione degli interventi di tirocinio e rispetto della disciplina di riferimento.

Il tirocinio formativo è costituito da un percorso di attivazione al lavoro da attuarsi nell'ambito delle infrastrutture produttive e/o amministrative dell'azienda ospitante.

Il percorso deve consentire alla tirocinante di acquisire nuove e reali competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro, arricchendo le referenze curriculari ed implementando lo spettro delle opportunità di inserimento lavorativo.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso lo svolgimento delle attività del tirocinio possono costituire causa o indizio di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato tra la tirocinante ospitata e l'azienda ospitante.

Le attività di tirocinio devono svolgersi nel rispetto del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 che stabilisce termini, modalità, condizioni e requisiti per lo svolgimento dei tirocini extra curricolari.

## Art. 7 Soggetto promotore

Il soggetto promotore è un ente pubblico o privato, autorizzato da norma nazionale e/o che, per agevolare le scelte professionali detenendo conoscenza diretta del mondo lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini extra curriculari, lavoro, formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati.

Rientrano tra gli enti promotori i soggetti indicati dal comma 2, art. 2 del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4.

L'amministrazione provvederà ad individuare il soggetto promotore cui affidare con atto a contrarre le attività di PROFILAZIONE e PROMOZIONE dei tirocini extra curriculari, nonché di formazione e l'orientamento delle tirocinanti attraverso l'esperimento di apposito Avviso pubblico.

## Art. 8 Destinatarie degli interventi e progetti formativi personalizzati.

Destinatarie dei tirocini sono le donne vittime di violenza prese in carico dal Centro antiviolenza dell'ambito territoriale A1.

Il personale del CAV ed in particolare la EM di riferimento procede allo screening delle donne che, superata la condizione di emergenza, sono in uscita dal circolo della violenza ed hanno esigenza di essere inserite in percorsi di inclusione lavorativa.

I servizi professionali del CAV responsabili della presa in carico della persona definiscono nell'ambito degli interventi di protezione e supporto programmati a tutela della donna vittima di violenza il progetto formativo relativo al tirocinio extracurriculare.

Il progetto formativo autorizzato dalla EM responsabile del piano personalizzato di tutela ed accompagnamento della vittima di violenza deve essere definito in accordo con il soggetto ospitante.

Il progetto formativo terrà conto delle particolari situazioni soggettive, sociali, giuridiche e familiari che condizionano la vita quotidiana delle vittime di violenza, nonché, naturalmente degli accorgimenti di carattere tutelare che è necessario adottare.

La EM definisce inoltre in accordo con l'Organizzazione ospitante obiettivi, durata, modalità di attuazione del tirocinio e la indennità da corrispondere alla tirocinante.

## Art. 9 Modalità di svolgimento del tirocinio.

I tirocini dovranno essere realizzati nell'ambito della organizzazione produttiva aziendale, ossia negli uffici, opifici, laboratori, sedi operative, unità locali etc. direttamente gestiti dal soggetto ospitante.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio formazione ed orientamento è vincolata al rispetto delle condizioni di seguito indicate:

1. La tirocinante non può essere destinata allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi previsti dal piano formativo né può essere impiegato in attività lavorative per le quali non è necessario realizzare un percorso formativo.
2. La tirocinante deve essere assegnata allo svolgimento di mansioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, in relazione a specifiche funzioni, i livelli di professionalità

previsti dal progetto formativo. A tal fine l'ente ospitante assicurerà adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, attraverso l'affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli indispensabili alla propria organizzazione aziendale.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui la tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

6. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività della tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

7. Fra le parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo nuovo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio, tale da eccedere la durata massima consentita ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

#### Art. 10 Obblighi della tirocinante

Nel corso del tirocinio la tirocinante è tenuta a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento previsti dal progetto ed adottando un comportamento appropriato in ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza riguardo a processi produttivi, alle caratteristiche merceologiche della produzione od altre informazioni relative al soggetto ospitante dei quali venga a conoscenza, sia in corso che successivamente allo svolgimento del tirocinio;
- e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare l'obbligo del segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti non utilizzando per fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattiche ed organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

In ottemperanza delle disposizioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che i beneficiari (in età lavorativa), non abbiano assolto all'obbligo scolastico.

#### Art. 11 Durata del tirocinio.

Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato funzionale e compatibile al raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo personalizzato.

La durata del progetto formativo dovrà essere coerente con gli obiettivi e la tempistica individuati dalla valutazione multidimensionale nella definizione del progetto personalizzato di inclusione sociale del destinatario.

La durata del tirocinio sarà determinata dalla EM competente

La durata del progetto formativo non potrà in tutti i casi eccedere la durata del progetto personalizzato di accompagnamento e tutela definito dai servizi professionali del CAV in relazione alla presa in carico delle donne vittime di violenza e dovrà rispettare le previsioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n. 4, ossia in particolare:

1. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese;
2. Per tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta, il tirocinio non può durare più di mesi tre.
3. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere un'integrazione dei contenuti del Progetto Formativo Individuale. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.
4. Alla tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti e per differenti profili professionali.
5. La tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
6. La tirocinante ha facoltà di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor del tirocinante e al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative.
7. E' consentito al soggetto ospitante interrompere il rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) Verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi a suo carico. Le situazioni predette dovranno essere accertate e verificate dal soggetto promotore;
  - b) Insorgenza di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in disponibilità/mobilità del personale.

Art. 12.  
Indennità di partecipazione.

La indennità dovuta alle tirocinanti sarà determinata dalla E.M. che definisce il piano formativo integrato al progetto personalizzato di tutela ed accompagnamento nei percorsi di inclusione sociale della vittima di violenza.

In tutti i casi:

1. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere alla tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da questa prestata.
2. L'importo lordo mensile della indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a quello regolato dalla convenzione sottoscritta tra l'ospitante e l'ente proponente la determinazione del quale dovrà essere almeno pari all'importo minimo di euro 500,00 previsto dall'art.7 del RR 4/2018.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
3. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui all' art. 6 comma 6 del RR 4/2018 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del RR 4/2018 nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con eventuali forme di sostegno al reddito percepite, e ciò anche qualora l'indennità percepita fosse superiore alla minima di cui all'art. 7, comma 1 del RR 4/2018.
5. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione detenuto dal tirocinante.
6. La tirocinante gode della parità di trattamento con gli altri lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire delle agevolazioni e di eventuali misure di welfare aziendale e servizi offerti dalla impresa ospitante ai propri dipendenti.

Art. 13  
Attività di tutoraggio, monitoraggio e controllo.

Rientra negli obblighi della Organizzazione ospitante di nominare un Tutor ogni 3 tirocinanti o frazione di 3 e di assicurare piena collaborazione con l'ente promotore dell'intervento.

Il personale di tutoraggio incaricato dal soggetto ospitante che sovrintende allo svolgimento del tirocinio farà in modo di interagire e coordinarsi con i servizi professionali del CAV che hanno in carico la vittima di violenza.

Per tutto quanto concerne le attività di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo si rinvia alle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 14  
Modalità e termini di presentazione delle candidature.

Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle candidature.

L'operatore economico potrà proporre la candidatura di interesse con le stesse modalità riportate sub allegato sub a) del presente avviso.

L'azienda dichiarerà di essere disponibile ad ospitare attività di tirocinio extra curricolari, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa delle donne vittime della violenza di genere in carico ai servizi del CAV attestando di possedere i requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente avviso.

L'azienda che manifesta interesse deve in particolare attestare con esattezza la effettiva capacità numerica dei tirocini ospitabili determinata, in osservanza dell'art. 5 del RR 4/2018, dal rapporto intercorrente tra numero degli addetti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal soggetto ospitante o, dei soci lavoratori equiparati agli assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'operatore interessato attesterà il possesso dei requisiti e la effettiva capacità quantitativa (numerica) dei tirocini ospitabili mediante attestazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con le stesse modalità riportate dal modello sub allegato a) del presente avviso.

Gli operatori potranno, eventualmente, riportare ulteriori informazioni utili rappresentando caratteristiche aziendali, contesto sociale e ambiente di produzione nell'ambito dei quali andranno ad essere ospitanti gli interventi di tirocinio.

Gli stessi possono infine dare indicazioni circa la previsione relativa alla instaurazione di rapporti contrattuali lavorativi a conclusione dei tirocini.

Gli operatori interessati potranno manifestare il proprio interesse a decorrere dalla data di trasmissione del presente avviso sul profilo committente [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) tramite posta certificata all'indirizzo [consorzioa1@legalmail.it](mailto:consorzioa1@legalmail.it), ovvero, a mano c/o l'Ufficio protocollo dell'Azienda Speciale Consortile A1 in Ariano Irpino alla Via Fontanuova.

#### Art. 15

##### Valutazione delle candidature.

Le candidature proposte dagli interessati saranno istruite da un organismo di valutazione designato allo scopo con provvedimento dirigenziale.

Considerato che non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle candidature la designazione dei componenti dell'organismo di valutazione sarà effettuata entro trenta giorni dalla trasmissione del presente avviso pubblico.

L'organismo istruttorio designato procederà all'esame delle candidature scaglionando le attività periodiche di valutazione in relazione alle manifestazioni di volta in volta pervenute.

L'organo di valutazione esprime parere istruttorio non vincolato in relazione ai requisiti di ammissibilità delle candidature proposte dagli interessati.

Nel caso che all'esame della documentazione prodotta fossero riscontrate carenze, incompletezza delle attestazioni od ogni altra irregolarità ritenuta essenziale, ma sanabile, l'organismo di valutazione, anziché escludere in prima istanza l'interessato lo inviterà ad integrare la documentazione trasmessa ammettendo lo stesso al soccorso istruttorio come previsto dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

L'organo istruttorio di valutazione provvederà infine a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Il parere istruttorio è trasmesso al Responsabile del procedimento nonché dell'adozione dei provvedimenti finali di rilevanza esterna.

#### Art. 16

##### Atti a contrarre.

Gli operatori economici che avranno uniformemente manifestato interesse, previo parere di ammissibilità espresso dall'organismo di valutazione ed adozione di apposito provvedimento

emanato dal RUP, saranno ammessi al sistema di qualificazione delle aziende ospitanti le attività di inclusione lavorativa delle donne vittime della violenza di genere "Albo delle aziende solidali.

La stazione appaltante procede a contrarre con gli operatori del sistema di qualificazione previa svolgimento delle procedure di aggiudicazione ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 56/2017.

Il contatto è aggiudicato in relazione alla effettiva capacità degli interventi ospitabili (numerica) dell'operatore e del quantitativo economico corrispondente soglia comunitaria applicabile, ossia:

- a) Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro con affidamento diretto senza previa consultazione di ulteriori operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- b) Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro o alle soglie stabilite dall'art. 35 mediate procedura negoziata previa consultazione del numero minimo di operatori individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti e contratti pubblici.

Il quantitativo economico destinato al finanziamento degli interventi complessivamente previsti dal presente avviso è di EURO 154.000,00.

Art. 17  
Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dott. Vincenzo SOLOMITA, nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale di ASC A1.

Art. 18.  
Pubblicità

Il presente avviso pubblico di indagine esplorativa è trasmesso ai fini della pubblicità in profilo committente [www.pianosociale.a1.it](http://www.pianosociale.a1.it).

Art. 19  
Informativa del trattamento dei dati.

Per accedere al sistema di qualificazione delle aziende ospitanti le attività di inclusione lavorativa delle donne vittime della violenza di genere "Albo delle aziende solidali i richiedenti dovranno aver acquisito e sottoscritto la informativa riportata sub allegato b) del presente avviso.

I dati di cui il Titolare entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento UE. 2016/679 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'avviso medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati o la mancata autorizzazione al loro trattamento da parte degli operatori non consentono all'ente di gestire i fascicoli dei procedimenti e pertanto precludono l'accesso degli interessati al sistema di qualificazione costituito dallo "Albo delle aziende solidali".

I dati saranno trattati e protetti dal Titolare nel rispetto del GDPR 2016/679.

Art. 20  
Impugnabilità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è ammesso ricorso:

- a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;

Art. 21  
Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni vigenti ed in particolare alla disciplina prevista dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 in quanto applicabili.

Art. 22  
Allegati.

Allegato a) modello di domanda  
Allegato b) Informativa del trattamento dei dati.

Gli allegati predetti devono essere acquisiti/scaricati, compilati e regolarmente sottoscritti dagli interessati.

Il Direttore generale  
Dott. Vincenzo SOLOMITA